



D. n. 82/2019
 CORTE DEI CONTI
 UFFICIO CONTROLLO ATTI
 MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e
 MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI
 Legge Prev. n. 2968
 30 AGO 2019

IL MAGISTRATO

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Consigliere
Roberto Milaneschi

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTO il comma 142 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 140, riconosciute nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, possa essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, alle condizioni ivi indicate;

VISTI i commi 143 e 144 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017;

CONSIDERATO che le aree di crisi industriale complessa riconosciute nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, sono Venezia-Porto Marghera (DM 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22 novembre 2017);

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 20.02.2018 e n. 113 del 17.09.2018;

VISTO l'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il quale stabilisce che il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge n. 205 del 2017 è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, alle condizioni ivi indicate;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 13.02.2019;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha prorogato nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge n. 119 del 2018



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

estendendo la misura ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019;

VISTA la nota prot. n. 8644 del 20.05.2019, con la quale la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha richiesto alle regioni Campania e Veneto di quantificare il fabbisogno finanziario inerente la proroga della mobilità in deroga per il 2019, alle condizioni di cui all'articolo 41 del decreto-legge n. 34 del 2019;

VISTA la nota prot. n. 295979 del 04.07.2019, con la quale la regione Veneto ha comunicato un onere finanziario pari a euro 6.973.621,66;

VISTA la nota prot. n. 358459 del 06.06.2019, con la quale la regione Campania ha comunicato un onere finanziario pari a euro 32.366.220,00;

CONSIDERATO che le esigenze finanziarie comunicate dalle regioni interessate superano, complessivamente, il limite di spesa previsto;

RITENUTO necessario riparametrare le risorse da assegnare alle regioni, applicando la percentuale di riduzione rispetto a quanto richiesto del 33,91%;

RITENUTO, alla luce della normativa di cui ai capoversi precedenti e delle richieste delle regioni interessate, di assegnare alla regione Campania la somma di euro 21.391.080,50 e alla regione Veneto la somma di euro 4.608.919,50, per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 41 del decreto-legge n. 34 del 2019

DECRETA

ART. 1

1. Per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 41 del decreto-legge n. 34 del 2019 è assegnata alla **regione Campania** la somma di **euro 21.391.080,50** (ventunomilionitrecentonovantunomilaottanta/50) e alla **regione Veneto** la somma di euro **4.608.919,50** (quattromilioniseicentottomilanovecentodiciannove/50).



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

ART. 2


1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

ART. 3

1. La regione Campania e la regione Veneto sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie loro assegnate.
2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, il 23 LUG 2019


Luigi Di Maio